



## **CITES - AVVISO SULLE RESTRIZIONI AL COMMERCIO DI AVORIO DI ELEFANTE GREZZO O CONTENUTO IN PRODOTTI FINITI**

Nonostante la messa al bando internazionale del commercio di avorio, il bracconaggio di elefanti e il traffico di avorio rimangono ad alti livelli.

Le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali continuano ad essere minacciate da uccisioni illegali e il loro avorio è spesso venduto illegalmente sul mercato internazionale.

L'UE ha già norme severe sul commercio dell'avorio ed è impegnata ad intraprendere ulteriori azioni contro il bracconaggio di elefanti ed il traffico di avorio a livello mondiale.

Per garantire che il commercio di avorio nell'UE non contribuisca a queste minacce, nel dicembre 2021 l'UE ha ulteriormente inasprito le proprie norme sul commercio di avorio adottando due importanti strumenti:

- un [documento di orientamento](#) sulla disciplina UE relativa agli scambi di avorio (2021/C 528/03) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C528 del 30/12/2021;
- un [regolamento](#) che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.

Tra le innovazioni più significative, si segnala che i **certificati per lo sfruttamento commerciale intra-UE (art. 8 Reg.(CE) n.338/97) relativi ad oggetti contenenti avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cesseranno di essere validi il 19 gennaio 2023.**

La tabella che segue contiene un raffronto tra il regime di disciplina degli scambi commerciali di avorio «precedente» e quello «attuale», intendendosi per «regime precedente» quello in vigore anteriormente alla data di pubblicazione del documento di orientamento 2021/C 528/03 e del regolamento (UE) n. 2021/2280 della Commissione e per «regime attuale» quello in vigore dalla suddetta data.

Il termine «sospeso» è utilizzato nella tabella se la misura è stata introdotta mediante i documenti di orientamento della Commissione europea, il termine «vietato» si riferisce agli obblighi previsti dal Reg.(CE) n.338/97 e/o dalla Convenzione CITES.

	Scambi all'interno dell'UE per fini commerciali		Riesportazione dall'UE per fini commerciali		Importazione nell'UE per fini commerciali	
	Regime precedente	Regime attuale	Regime precedente	Regime attuale	Regime precedente	Regime attuale
<b>Avorio grezzo</b>	Possibile autorizzazione caso per caso per gli articoli anteriori al 1990 - «pre- <b>appendice I</b> »/ Anteriori al 1975 - «pre- <b>convenzione</b> » - obbligo di certificato	<b>Sospesi. Autorizzazione caso per caso possibile ai fini della riparazione di strumenti musicali o di oggetti d'antiquariato anteriori al 1947 di grande valore culturale, artistico o storico - obbligo di certificato specifico per la singola transazione</b>	Sospesa	<b>Sospesa (invariato)</b>	Autorizzazione caso per caso possibile per gli oggetti d'antiquariato anteriori al 1947 o gli articoli anteriori al 1975 reimportati - obbligo di certificato	<b>Sospesa</b>
<b>Avorio lavorato: articoli contenenti avorio acquisiti tra il 1975 e il 1990 - «pre-<b>appendice I</b>»</b>	Possibile autorizzazione caso per caso - obbligo di certificato	<b>Sospesi</b>	Vietata	<b>Vietata (invariato)</b>	Vietata	<b>Vietata (invariato)</b>
<b>Avorio lavorato: articoli contenenti avorio acquisiti tra il 1947 e il 1975 - «pre-<b>convenzione</b>»</b>	Possibile autorizzazione caso per caso - obbligo di certificato	<b>Sospesi, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali - obbligo di certificato</b>	Autorizzazione caso per caso possibile - obbligo di certificato	<b>Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali - obbligo di certificato</b>	Autorizzazione caso per caso, consentita solo per la reimportazione - obbligo di licenza	<b>Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali - obbligo di certificato</b>
<b>Esemplari lavorati anteriori al 1947 (oggetti antiquariato)</b>	Autorizzati - nessun obbligo di certificato	<b>Possibile autorizzazione caso per caso - obbligo di certificato</b>	Autorizzazione caso per caso possibile - obbligo di certificato	<b>Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali e oggetti d'antiquariato venduti ai musei - obbligo di certificato</b>	Autorizzazione caso per caso possibile - obbligo di licenza	<b>Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali e oggetti d'antiquariato venduti ai musei - obbligo di licenza</b>

Si ricorda che:

- le licenze di importazione ed esportazione CITES sono rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Unione Europea - Ufficio XI-CITES. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta sono disponibili sul sito internet: [https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica\\_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/](https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/)
- i certificati di riesportazione e quelli per lo sfruttamento commerciale intra-UE sono rilasciati dai Nuclei CITES dell'Arma dei Carabinieri e dagli Uffici delle Regioni a Statuto speciale della Sardegna e della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta dei certificati CITES sono disponibili sul sito internet: <http://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita'-e-parchi/raggruppamento-cites>
- l'importatore/esportatore, o chi opera per suo conto, prima di presentare la dichiarazione doganale, deve richiedere l'intervento del personale della Guardia di Finanza, in forza alle squadre operative volanti istituite presso gli Uffici doganali abilitati C.I.T.E.S., al fine di procedere al controllo documentale e alla verifica merceologica degli specimen presentati per l'importazione/esportazione. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta di intervento sono disponibili al seguente link: <https://www.gdf.gov.it/servizi-per-il-cittadino/consigli-utili/c.i.t.e.s.-2013-richiesta-di-intervento>

#### **COLLEGAMENTI UTILI:**

**Sito della Commissione europea sulla nuova disciplina sul commercio di avorio in UE:**  
[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_21\\_6887](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6887)

**COMUNICAZIONE 2021/C 528/03 della Commissione "Revisione del documento di orientamento sul regime dell'UE che disciplina gli scambi di avorio":** [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1230\(03\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1230(03)&from=EN)

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2280 della Commissione del 16 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio:**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2280&from=EN>